



COMUNE DI VERRETTO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 07 luglio 2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 07 del 16 aprile 2010

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il Comune si avvale del potere di assimilazione dei rifiuti di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 22/97 individuando le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani secondo l'allegato A).

ART. 3 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. n. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla designazione.

ART. 5 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. A norma del 1° comma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da tutti i soggetti che detengono o occupano i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. L'ufficio comunale può richiedere, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori delle aree e dei locali, dei partecipanti al condominio, in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.
4. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario.
5. -
6. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, il "capofamiglia" anagrafico, se trattasi di tassa relativa ad abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata, ovvero il legale rappresentante.

ART. 7 – LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili tutti i vani, sia principali che secondari od accessori, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati ai sensi del successivo articolo 8.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, si considerano tassabili, con esclusione di quelle indicate nel successivo articolo 8, le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività quali: aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema all'aperto, banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti.

ART. 8 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Presentano le caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie ecc. a servizio delle aziende agricole e locali di deposito di prodotti agricoli ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f) terrazze scoperte, balconi e scale esterne;
 - g) aree scoperte, pertinenziali o accessorie di civile abitazione;
 - h) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché locali strettamente connessi all'attività di culto (oratorio, canonica);
 - i) ambulatorio comunale;
 - j) i locali delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
 - k) aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - l) i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - m) i locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro (ONLUS) specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale;
 - n) locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto al successivo articolo 9 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

ART. 9- LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, ai fini della determinazione della superficie tassabile, gli interessati devono produrre tutti gli elementi necessari ad individuare le superfici

stesse, ovvero possono optare per l'applicazione delle percentuali di riduzione forfetaria appresso indicate rispetto all'intera superficie su cui viene svolta l'attività.

Resta inteso che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri, mediante idonea documentazione (planimetria catastale, oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato, dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti tossici e nocivi, nonché copia del relativo contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti) l'osservanza delle normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'ente, della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazioni veicoli	30%
Autofficine elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Lavanderie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	20%
Carpenterie e lavorazione ferro	40%
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.

ART. 10 – RIDUZIONI DELLE TARIFFE

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante: **30%**
 - b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: **15%**
 - c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**
 - d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**
 - e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: **30%**
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.Lgs. n. 507/1993: **20%**

La riduzione di cui alla lettera b) verrà applicata a condizione che il detentore od occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a domanda degli interessati a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.
3. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.
4. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D. Lgs. citato.
Il comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni.
5. Le riduzioni della tassa di cui al presente regolamento non sono cumulabili; in caso di sussistenza di più cause di riduzioni verrà applicata la migliore per il contribuente.

ART. 11 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Su motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria tecnica del Servizio Tributi dia esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.
- Ai fini dell'ammissibilità della suindicata agevolazione, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10/3° lett. b) ed art. 49/14° del D.Lgs. 22/97, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2005. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta.

ART. 12 – AGEVOLAZIONI SPECIALI

Ai sensi del 1° comma dell'art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune prevede speciali agevolazioni.

A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestata dal settore servizi sociali;
L'esenzione è concessa dal Responsabile del Servizio, su conforme provvedimento della Giunta Comunale, acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari, su domanda dell'interessato ed a

condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 13- CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

In applicazione al disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93 i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie con omogenea potenzialità di rifiuti e secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Attività culturali, ricreative, associative (biblioteche, musei, archivi, scuole pubbliche e private, sedi di associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre).
- 2) Depositi di stoccaggio merci, deposito di macchine e materiali, magazzini di deposito e custodia anche all'aperto, pese pubbliche, distributori di carburante, autoparcheggi e parcheggi in genere e altre aree scoperte operative.
- 3) Deposito e ricovero macchine ed attrezzi agricoli.

CATEGORIA B

Esercizi commerciali e negozi all'ingrosso, magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carni, pesci, ecc.), mostre in genere al coperto e all'aperto (arredamenti, autoveicoli), autosaloni, autoservizi, autorimesse, campeggi, parchi gioco e di divertimento.

CATEGORIA C

Abitazioni private, box auto, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanza.

CATEGORIA D

Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggio, autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, laboratori di analisi, istituti assicurativi, banche ed istituti di credito ed in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale, industriale, quali falegnamerie, fonderie, lavorazioni galvaniche, chimiche e di prodotti petroliferi, stampaggio materie plastiche, lavorazione di inerti, produzione di manufatti in cemento, officine meccaniche, elettrauto, attività grafiche e tipografiche, carrozzerie, tintorie e lavanderie, confezioni tessili, attività di trasformazione agricola e industrie alimentari.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di merci o di beni non deperibili, quali gioiellerie, cartolerie, farmacie, negozi di abbigliamento, di elettrodomestici, banchi di vendita all'aperto, ecc.
- 3) Attività artigianali di servizio: istituti di bellezza, locali di parrucchieri, manicure, locali di fisioterapia e simili.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie, mense, rosticcerie, ecc.
- 2) Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili: macellerie, supermercati, negozi di generi alimentari, di frutta e verdura, di fiori, banchi di vendita all'aperto, ecc.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa.
2. La Giunta Comunale deve determinare, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe unitarie tenuto conto dell'articolazione delle Categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine predetto, s'intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
4. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'Art. 65 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in misura non inferiore al 50% o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio.
5. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2 del citato D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo (ultimo esercizio finanziario chiuso) comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.
7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuto unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.
8. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, numero 3), del D.P.R. n. 915/1982.
L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 15 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento e spazzamento.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

5. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi, ovvero se l'uso degli stessi, e delle aree, è temporaneamente sospeso.
6. La tassa è commisurata alle superfici delle aree scoperte operative (cioè le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e potenzialmente produttive di rifiuti) computate al 100%.

ART. 16– APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/1982).
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 metri.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/93.
4. Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
5. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
7. La riduzione di cui al presente articolo, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

ART. 17 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

1. La tariffa (Ts) per ciascuna categoria e sottocategoria è determinata dal costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per l'indice di qualità specifica (o costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:

$$Ts = Cmg \times Ips \times Iqs$$

dove

:

Cmg = rapporto tra il costo complessivo per unità di superficie previsto per l'anno di competenza (al netto del costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o ai luoghi soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento) e la superficie imponibile nota e accertata.

Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie.

Ips = rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

Iqs = rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata e il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Le tariffe così ottenute saranno applicate sulla base dell'indice di copertura del servizio deliberato dall'ente.

ART. 18 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a **183** giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata sulla base di quella annuale rapportata ai giorni, e trova riferimento nella categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata del suo **50%**.
3. L'obbligo della denuncia dell' "uso temporaneo" si intende assolto con il pagamento della Tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche "temporanea", all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di bollettino per il versamento in c/c postale, di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93, ovvero con il versamento diretto di cui al successivo comma.
4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP/temporanea, la Tassa giornaliera può essere versata direttamente, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.
5. In caso di "occupazione abusiva" la Tassa viene recuperata unitamente alla soprattassa, interessi ed oneri accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le soprattasse si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali, o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal "Regolamento del servizio di nettezza urbana".
8. Si considerano "produttive di rifiuti", ai fini della Tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e similari,...), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

ART. 19 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima a favore del Concessionario per la riscossione.
5. L'abbuono di cui al comma sopra non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro Contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del Contribuente cessato potranno essere effettuati solamente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia stessa.
6. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso della Tassa, totale o parziale, deve essere richiesto dal Contribuente, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, esibendo le relative ricevute o quietanza di avvenuto pagamento.
7. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante in seguito a specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 20 – DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi o responsabili della tassa hanno l'obbligo di farne denuncia presso l'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti e disponibili, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate, la data di inizio -variazione -cessazione dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche: il cognome ed il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
3. La denuncia d'inizio dell'occupazione o detenzione (DENUNCIA originaria o INIZIALE) deve essere presentata entro il **20 gennaio** successivo alla data di inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della DENUNCIA iniziale, di cui al precedente comma 3, anche quella DI VARIAZIONE dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo.

Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa ha effetto :

- ✓ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se trattasi di variazioni che comportino un aumento della tassa;
 - ✓ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Settore Tributi la denuncia di variazione, se trattasi di variazioni che comportino una diminuzione del tributo.
5. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione, o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio, a valere per il primo ruolo utile, nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. In ogni caso, su richiesta del contribuente, l'abbuono della Tassa previsto dalla legge decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia, nei limiti di cui al 5° comma del precedente art. 19.
 6. Alla denuncia originaria ed a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, può essere allegata, ovvero richiesta dall'Ente impositore, la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
 7. Non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Art. 2 della legge 24/12/54, n. 128.
 8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.
 9. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. **Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.**
 10. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione od esclusione della tassa.
 11. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 12. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla Tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di denunciare la variazione dell'intestatario del tributo.
 13. La richiesta di detassazione, riduzione, agevolazione ed eventuale esenzione, se presentata nei termini di legge, produce effetto a decorrere dall'anno di imposta successivo.
 14. Annualmente, l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 70, comma 1° del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa, a presentare la prescritta denuncia.

ART. 21 – CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento, contenenti gli elementi identificativi indicati dall'art. 71, comma 2, del Decreto, sono notificati al Contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del DPR 29/09/1973, n° 600, ovvero a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono sottoscritti dal "Funzionario responsabile" e debbono contenere l'indicazione dell'Organo presso il quale può essere proposto il ricorso, ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere proposto.

3. Le variazioni dell'ammontare della Tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. Il recupero della Tassa dovuta può avvenire:
 - a) in caso di OMESSA DENUNCIA, iniziale o di variazione, con l'avviso di accertamento notificato entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata;
 - b) in casi di DENUNCIA INFEDELE o INCOMPLETA con l'avviso di accertamento in rettifica notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

ART. 22 – POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. L'esattezza delle denunce presentate verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'Art. 71 del D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa e alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 21, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'articolo 73 del Decreto, può richiedere ai contribuenti:
 - a. l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, al fine di procedere alla loro misurazione e all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso.
 - b. l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e delle aree, delle planimetrie e dei certificati catastali;
 - c. notizie, relative ai locali ed alle aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree stesse, nonché agli amministratori del condominio ed ai responsabili dei centri commerciali integrati e dei locali in multiproprietà;
 - d. invitare i soggetti a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
3. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Decreto sono autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono tutti i dipendenti, comunque in servizio presso la Sezione Tributi, ed anche personale di società incaricata dello specifico lavoro accertativo.
4. In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'Art. 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.
5. Qualora il "Funzionario responsabile", d'ufficio, o su segnalazione del soggetto interessato entro i termini di legge, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo.
6. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione, di riduzione, di agevolazioni o di eventuali esenzioni.
7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'Art. 73 D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'Art. 2729 del Codice Civile.

ART. 23 – RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa e delle addizionali avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale.
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 3 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dal comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e sanzioni di legge.

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 24 – SGRAVI E RIMBORSI

1. Gli sgravi ed i rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Nei casi in cui l'ufficio comunale che ha emesso l'avviso d'accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o infine sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni, a norma di quanto disposto dall'Art. 75, 1° comma, del D.Lgs. 507/93. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'Art. 64 -commi 3° e 4° - del richiamato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva. La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'Art. 75, D.Lgs.507/93, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.
4. A norma di quanto disposto dal 3° comma, Art. 75 del citato Decreto Legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 gg. dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento.
5. Eventuali rimborsi non saranno effettuati se i loro importi sono inferiori, od uguali, a €10,33.

ART. 25 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo I, Sez. I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 18 e seguenti.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

ART. 26 – SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 27– NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina, in special modo quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 373/1995.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente Regolamento (comprensivo degli "allegati") divenuto esecutivo, a norma di legge, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, entra in vigore il decimo giorno decorrente dalla data di sua pubblicazione ed esplica la sua efficacia dal 1 Gennaio 2005.
5. Il presente regolamento sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 art. 68 del D.Lgs. 507/1993.

Tabella "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE – TARIFFA DELLA TASSA PER MQ.

CATEGORIE	DESCRIZIONE	€/MQ.
A1	Attività culturali, ricreative, associative (biblioteche, musei, archivi, scuole pubbliche e private, sedi di associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre).	€ 1,98319
A2	Depositi di stoccaggio merci, deposito di macchine e materiali, magazzini di deposito e custodia anche all'aperto, pese pubbliche, distributori di carburante, autoparcheggi e parcheggi in genere e altre aree scoperte operative.	€ 1,55556
A3	Deposito e ricovero macchine e attrezzi agricoli	€ 0,50
B	Esercizi commerciali e negozi all'ingrosso, magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carni, pesci, ecc.), mostre in genere al coperto e all'aperto (arredamenti, autoveicoli), autosaloni, autoservizi, autorimesse, campeggi, parchi gioco e di divertimento.	€ 1,55556
C	Abitazioni private, box auto, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanza	€ 1,29527
D	Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggio, autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, laboratori di analisi, istituti assicurativi, banche ed istituti di credito ed in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie	€ 1,55556
E1	Attività di produzione artigianale, industriale, quali falegnamerie, fonderie, lavorazioni galvaniche, chimiche e di prodotti petroliferi, stampaggio materie plastiche, lavorazione di inerti, produzione di manufatti in cemento, officine meccaniche, elettrauto, attività grafiche e tipografiche, carrozzerie, tintorie e lavanderie, confezioni tessili, attività di trasformazione agricola e industrie alimentari.	€ 1,78487
E2	Attività di commercio al dettaglio di merci o di beni non deperibili (quali gioiellerie, cartolerie, farmacie, negozi di abbigliamento, di elettrodomestici, banchi di vendita all'aperto, ecc.)	€ 1,55556
E3	Attività artigianali di servizio: istituti di bellezza, locali di parrucchieri, manicure, locali di fisioterapia e simili.	€ 1,78487
F1	Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie, mense, rosticcerie, ecc.	€ 1,55556
F2	Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili: macellerie, supermercati, negozi di generi alimentari, di frutta e verdura, di fiori, banchi di vendita all'aperto, ecc.	€ 1,58035

ALLEGATO A

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salde esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.